



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

Decreto Sindacale

n. 92 del 11 APR. 2018

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI ATTO DI TRANSAZIONE GIUDIZIALE TRA IL COMUNE DI TAORMINA E LA CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA RELATIVA ALLA RES LITIGIOSA (ex art. 702 bis c.p.c) DEL RIVERSAMENTO DEL TRIBUTO TEFA- ANNI 2014-2015-2016-. IMPORTO € 333.783,39.

IL SINDACO METROPOLITANO

l'anno duemiladiciotto il giorno UNDICI del mese di APRILE,
alle ore 10,10, nella sede di Palazzo dei Leoni, con l'assistenza del Segretario
Generale Avv. M. A. CAPONETTI:

Vista l'allegata proposta di decreto relativo all'oggetto;

Vista la L.R. n. 15 del 04.08.2015 e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le LL.RR. n. 48/91 e n. 30/2000 che disciplinano l'O.R.EE.LL.;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 533 del 08.03.2018;

VISTI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000:

- per la regolarità tecnica, dal Dirigente proponente;

- per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal Dirigente della II
Direzione – Servizi Finanziari;

DECRETA

APPROVARE la proposta di decreto indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

DARE ATTO che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo a norma di legge.



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

Proposta di Decreto Sindacale

Della II^A DIREZIONE "AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI "

Servizio "Entrate"

UFFICIO "Tefa"

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI ATTO DI TRANSAZIONE GIUDIZIALE TRA IL COMUNE DI TAORMINA E LA CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA RELATIVA ALLA RES LITIGIOSA(ex art.702 bis c.p.c) DEL RIVERSAMENTO DEL TRIBUTO TEFA- ANNI 2014-2015-2016-.IMPORTO € 333.783,39.

PREMESSO che la II^A Direzione - Affari Finanziari e Tributarî di questa Città Metropolitana di Messina provvede con il servizio Entrate ad accertare, a vario titolo, tutte le risorse di Entrata da inserire nei relativi bilanci d'esercizio.

CONSIDERATO che tra le Entrate Tributarie dell'Ente viene accertato annualmente il TEFA(tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale)di cui all'art 19 del D.lgs 30 dicembre 1992,n.504. quale addizionale sulla Tassa Rifiuti(TARI) che ciascun Comune ,nella qualità di soggetto passivo, deve riversare alle Città Metropolitana di Messina nella misura del 5% così come stabilito con Decreto Sindacale n.352 del 07/12/2017 ;

CONSIDERATO che taluni Comuni risultano inadempienti all'obbligo legislativo di cui sopra ricadendo nella fattispecie *de quo* anche il comune di Taormina per gli anni intercorrenti tra il 2014-2015-2016 nella qualità di Gestore Diretto del Tributo Tefa;

VISTA La deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale n.113 del 01.06.2016 avente ad oggetto:Instaurazione giudizi per recupero Tributi e Canoni a titolo di TEFA Cosap/Tosap a mezzo di legali di fiducia dell'Ente;

CONSIDERATO che, fra gli altri, è stato avviato, con il patrocinio dell'avv. Viviana Cardile un giudizio ex art.702 bis c.p.c. anche contro il Comune di Taormina;

CHE sono state avviate trattative di bonario componimento di tale giudizio rubricato al n.1501717 R.g. del Tribunale di Messina, conclusosi con la redazione dell'allegato schema transattivo, distinto in 13 articoli,

in base al quale il Comune di Taormina si impegna a riversare alla Città Metropolitana di Messina, a titolo di Tributo Tefa la somma di €333.497,39 pari al 5% di quanto riscosso fino al 30.10.2017 per gli anni 2014-2015-2016; inoltre a fronte del rispetto dei reciproci impegni assunti con la sottoscrizione dell'atto di Transazione le parti dichiarano che il giudizio rubricato al n.1501/17 R.g. del Tribunale di Messina sarà abbandonato e fatto estinguere per inattività delle parti ,riconoscendo, il comune di Taormina, all'avv.Cardile procuratore distrattario della Città Metropolitana di Messina le spese legali nonché, all'Ente stesso, la rifusione delle spese sostenute per contributo unificato e marca giudiziaria per la iscrizione a ruolo del ricorso ex art 702 c.p.c.

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale di Taormina n.79 del 16.03.2018 avente ad oggetto:"Autorizzazione alla sottoscrizione di accordo transattivo tra il comune di Taormina e la Città' Metropolitana di Messina. Assegnazione Somme".di cui si allega per farne parte integrante e sostanziale del presente atto;

CONSIDERATO che, essendo favorevoli le condizioni per la Transazione, appare opportuno che anche la Città Metropolitana di Messina approvi lo schema transattivo allegato,dando contestuale mandato al Dirigente della II Direzione-Servizio GRUPPA 70 di sottoscrivere la Transazione con il Comune di Taormina e di porre in essere tutti gli atti consequenziali all'approvazione del presente provvedimento

Viste le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l' O.R.E.L.;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000

Visto l'art. 19 D.lgs.504/92;

Visto lo Statuto Provinciale;

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il Regolamento sui Controlli Interni;

Alla Luce di quanto sopra espresso,

Si propone che Il Sindaco Metropolitanò
DECRETI


APPROVARE Schema di Atto di Transazione Giudiziale tra il Comune di Taormina e la Citta' Metropolitana di Messina relativa alla *Res Litigiosa(ex art.702 cpc)* del riversamento del Tributo Tefa anni 2014- 2015-2016.Importo € 333.783,39

PRENDERE ATTO della Deliberazione della Giunta Comunale n.79 del 16/03/2018 del Comune di Taormina avente ad oggetto: "Autorizzazione alla sottoscrizione di accordo transattivo tra il Comune di Taormina e la Citta' Metropolitana di Messina. Assegnazione Somme."

DARE MANDATO al Dirigente della II Direzione-Servizio ENTRATE di sottoscrivere la Transazione Giudiziale con il Comune di Taormina e di porre in essere tutti gli atti consequenziali all'approvazione del presente provvedimento.


Il Funzionario Serv.Entrate P.O

Dott.F.COSTA



Il Dirigente Pro-Tempore

Dott.ssa Anna Maria CRIPOLLO



SI ALLEGANO I SEGUENTI DOCUMENTI:

1. Deliberazione di Giunta Comunale n.79 del 16.03.2018 del Comune di Taormina
2. Schema di Atto di Transazione Giudiziale

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23-12-2000 n. 30 e ss.mm.ii., si esprime parere:

favorevole

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di decreto.

Addi 05/04/2018

IL DIRIGENTE
(Nome e COGNOME)

Dott.ssa Anna Maria TRIGODD
(firma)

Si dichiara che la proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile.

Addi _____

IL DIRIGENTE
(Nome e COGNOME)

(firma)

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23-12-2000 n. 30 e ss.mm.ii., si esprime parere:

favorevole

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di decreto.

Addi 09/04/2018

2° DIR. SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI
VISTO/PRESO NOTA
Messina 06/04/2018 Il Funzionario

IL RAGIONIERE GENERALE
(Nome e COGNOME)

Dott.ssa Anna Maria TRIGODD
(firma)

Ai sensi del D.Lgs 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Addi _____


IL RAGIONIERE GENERALE
(Nome e COGNOME)

(firma)

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco Metropolitano


.....
(Prof. Renato ACCORINTI)

Il Segretario Generale

.....
Avv. M. A. CAPONETTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale,

CERTIFICA

Che il presente decreto _____ pubblicato all'Albo on-line dell'Ente il _____ e per
quindici giorni consecutivi e che contro lo stesso _____ sono stati prodotti, all'Ufficio preposto, reclami,
opposizioni o richieste di controllo.

Messina, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, _____

IL SEGRETARIO GENERALE



Comune di Taormina

Registro Delibere N. 79 del 16/03/2018

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DI ACCORDO TRANSATTIVO TRA IL COMUNE DI TAORMINA E LA CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA. ASSEGNAZIONE SOMME.

L'anno **duemiladiciotto** addi **sedici** del mese di **marzo** alle ore **14:00** e seguenti, nella **Casa Comunale**, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco **Eligio Giardina** la Giunta Comunale.

Partecipa all'adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Il Segretario Comunale **Rossana Carrubba**.

Nominativo	Titolo	Presente/Assente
ELIGIO GIARDINA	Sindaco	Si
RANERI ANDREA	Assessore	No
RANERI GIUSEPPA	Assessore	Si
CARELLA GAETANO	Assessore	No
CILONA SALVATORE	Assessore	Si

PRESENTI: 3

ASSENTI: 2

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare la proposta sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n.142, recepito dalla L.R. n. 48/91, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso :

il responsabile del servizio interessato , per la regolarità tecnica, parere **FAVOREVOLE**

il responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile, parere **FAVOREVOLE**

Con voto unanime preso ed espresso nei modi e forme di legge;

DELIBERA

di approvare integralmente, la proposta di cui all'oggetto;

Con separata e unanime votazione, all'unanimità

DELIBERA

di dichiarare il presente atto "immediatamente esecutivo" ai sensi della L.R. n. 44/91 e il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

OGGETTO: Autorizzazione alla sottoscrizione di accordo transattivo tra il Comune di Taormina e la Città Metropolitana di Messina. Assegnazione somme.

Premesso che:

- con Ricorso ex art. 702 bis c.p.c. - iscritto a ruolo in data 09.03.2017 - rubricato al N. 1501/17 R.G. del Tribunale di Messina, la Città Metropolitana di Messina, in persona del Sindaco Metropolitano *pro tempore*, ha chiesto al Tribunale di accertare l'ammontare del credito vantato dalla Città Metropolitana di Messina nei confronti del Comune di Taormina per il tributo TEFA, relativo all'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, istituito dall'art. 19 del Decreto Legislativo n. 504 del 30.12.1992, pari al 5% di quanto incassato dal Comune a titolo di tassa/tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per gli anni intercorrenti tra l'anno di avvio della riscossione diretta e fino al 2016, per le motivazioni esplicate nel citato Ricorso (da intendersi qui integralmente richiamate);
- contestualmente, la Città Metropolitana di Messina ha chiesto al Tribunale di condannare il Comune di Taormina al riversamento, in proprio favore, del 5% delle somme dal detto Comune incassate a titolo di tassa/tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARES- TARI), oltre interessi maturati e maturandi, dall'anno di avvio della riscossione diretta e fino al 2016, nonché al pagamento delle spese e dei compensi legali del procedimento, con distrazione dei compensi in favore del procuratore;
- con Decreto emesso in data 10.04.2017, il Tribunale di Messina ha fissato l'udienza di comparizione delle parti per l'udienza del 06.12.2017;
- giusta ordinanza del Tribunale di Messina, in data 08.06.2017, le copie conformi del Ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e del pedissequo decreto di fissazione di udienza sono stati ritualmente notificati - a mezzo raccomandata a.r. n. 765681501894 spedita in data 05.06.2017 dall'Ufficiale Giudiziario di Messina - al Comune di Taormina, in persona del Sindaco *pro tempore*, presso la sede di Taormina, Corso Umberto n. 217;
- le somme richieste con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. sono dovute dal Comune di Taormina alla Città metropolitana di Messina e immediatamente liquidabili in quanto poste alla voce residui passivi;
- per quanto sopra riportato non vi è alcun interesse del Comune di Taormina a resistere nel giudizio *de quo* ma piuttosto di definire un bonario componimento della causa, impegnandosi al pagamento del dovuto alla Città Metropolitana di Messina;
- la Città Metropolitana di Messina si è dichiarata disponibile, per mezzo del proprio legale avv. Cardile a chiudere il giudizio con il pagamento di quanto dovuto e con il rimborso del 50% delle spese legali sostenute per la proposizione del ricorso ex art 702 bis c.p.c.

Dato atto che :

- Il Comune di Taormina aveva già accantonato nel proprio bilancio, le somme dovute alla Città Metropolitana di Messina relativamente alla TEFA per gli anni: 2014, 2015, 2016 e tuttavia non ha proceduto alla liquidazione delle stesse;

Ritenuto:

Conveniente per l'Ente transigere in quanto l'esito sfavorevole del giudizio per il Comune di Taormina sarebbe scontato in quanto le somme sono dovute ai sensi dell'art. 19 comma 7 del D.Lgs 504/92

Considerato:

- Che si è addivenuti ad un'ipotesi di accordo transattivo che prevede il pagamento della somma dovuta ex legge alla Città Metropolitana di Messina e al 50% delle spese legali sostenute per la proposizione del ricorso;
- Che sussistono ragioni di interesse pubblico che inducono ad una sollecita definizione della controversia, onde evitare la prosecuzione di un giudizio il cui esito sfavorevole è altamente possibile, essendo le somme dovute *ex lege* e al fine di evitare aggravio di spese per l'Ente;
- Che appare opportuno, al fine di evitare ulteriore aggravio di spesa a carico dell'Ente, accogliere la richiesta proposta dall'avv. Cardile per la Città metropolitana di Messina cui sopra, mediante la sottoscrizione dell'atto transattivo;

Atteso:

- Che la transazione, secondo la Cassazione, presuppone la sussistenza della *res litigiosa* e le reciproche concessioni, nelle quali si sostanzia l'accordo transattivo, a loro volta debbono riguardare la posizione assunta dalle parti in riferimento a reciproche pretese o contestazioni e non già in relazione ai diritti effettivamente spettanti (Cass. II 11/06/2003 n. 9348) e pertanto, non è necessaria l'esistenza di un equilibrio economico tra le concessioni medesime (Cass. III, 15/05/2003 n. 7548);
- Che la transazione costituisce contratto del tutto autonomo rispetto a quello dal quale sorge la controversia e comporta, peraltro una rinuncia, in quanto, le parti, facendosi reciproche concessioni pongono fine ad una lite già cominciata o prevenendo una lite che tra loro possa insorgere;

Dato atto: che la Città Metropolitana di Messina rinuncia ad una parte delle spese oggi sostenute per l'instaurazione del giudizio *de quo*;

Visto:


Lo schema di atto di transazione allegato, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

PROPONE

1. Di procedere, nell'interesse dell'Ente, alla definizione bonaria della vicenda tra il comune di Taormina e la Città Metropolitana di Messina, con il versamento dell'importo di €. 333.491,39 come dovuto per gli anni 2014, 2015, 2016 e il pagamento della complessiva somma di €. 1.354,24 per spese di notifica del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. nonché compensi e spese legali ridotti del 50% cui devono aggiungersi €. 286,00 per rifusione delle spese sostenute dalla Città Metropolitana di Messina, per contributo unificato e marca giudiziaria, necessari per l'iscrizione a ruolo del ricorso;
2. Di approvare lo schema di atto di transazione allegato alla presente proposta, quale parte integrante e sostanziale;
3. Di assegnare la somma di € 1.640,00 alla missione 1, programma 111 macroaggregato 1.10 del bilancio 2018 corrente esercizio e in corso di formazione;
4. Di autorizzare il Responsabile dell'Area Finanziaria alla firma dell'atto di transazione e gli atti gestionali propedeutici e consequenziali;

Taormina

L'assessore al Bilancio




OGGETTO: Autorizzazione alla sottoscrizione di accordo transattivo tra il Comune di Taormina e la Città Metropolitana di Messina. Assegnazione somme

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 30/00

Taormina _____

Il Responsabile dell'Area finanziaria
Rag. Rosario Curcuruto




Si esprima parere favorevole/sfavorevole di regolarità contabile

Taormina _____

7/8/2014 € 106.580,95
1375/16 € 226.810,44
2951,18 € 1.640,00

Il Responsabile dell'Area finanziaria
Rag. Rosario Curcuruto



IL SINDACO
Eugio Giardina

GLI ASSESSORI

Raneri Andrea

Giuseppa Raneri

Gaetano Carella

Salvatore Cilona

IL SEGRETARIO COMUNALE
Rossana Carrubba

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo comunale dal _____ al _____
con il n. _____ del Registro pubblicazioni.

Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione, ai sensi della L.R. 02/12/1991 n°44:

è stata affissa all'albo pretorio il _____ per 15 giorni consecutivi (art. 11 comma 1).

Il Segretario Comunale
Rossana Carrubba

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 16-03-18

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art 12, comma 1 della L.R. ,n. 44/91)

essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva (Art.12, comma 2 della L.R. ,n. 44/91)

Dalla Residenza municipale, il _____

Il Segretario Comunale
Rossana Carrubba

ATTO DI TRANSAZIONE GIUDIZIALE

TRA

- il **COMUNE DI TAORMINA**, con sede in Taormina (98039 - ME), Corso Umberto n. 217
(C.F.: 00299100834), **in persona del Dott. Dirigente**,

- da una parte

E

la **CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA**, con sede in Messina (98122 - ME), Corso
Cavour – Palazzo dei Leoni (C.F.: 80002760835), **in persona del Dott., Dirigente**
f.f. della II Direzione Affari Finanziari e Tributari, rappresentata e difesa dall'Avv. Viviana
Cardile, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio "Cardile Avv. Giuseppe e Associati" in
Messina, Via Tommaso Cannizzaro n. 233, - dall'altra parte

e con l'intervento

dell'Avv. **Viviana Cardile**, nata a Messina (ME) il 25.01.1974, (C.F.:
CRDVVN74A65F158N), procuratrice distrattaria della Città Metropolitana di Messina nel
giudizio rubricato al N. 1501/17 R.G. del Tribunale di Messina e legale rappresentante
dell'Associazione Professionale "Cardile Avv. Giuseppe e Associati" (P.IVA 02980910836),
con sede in Messina, Via Tommaso Cannizzaro n. 233

PREMESSO

- CHE, con Ricorso ex art. 702 bis c.p.c. - iscritto a ruolo in data 09.03.2017 - rubricato al N. 1501/17 R.G. del Tribunale di Messina, la Città Metropolitana di Messina, in persona del Sindaco Metropolitano *pro tempore*, ha chiesto al Tribunale di accertare l'ammontare del credito vantato dalla Città Metropolitana di Messina nei confronti del Comune di Taormina per il tributo TEFA, relativo all'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, istituito dall'art. 19 del Decreto Legislativo n. 504 del 30.12.1992, pari al 5% di quanto incassato dal detto Comune a titolo di tassa/tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per gli anni intercorrenti tra l'anno di avvio della riscossione diretta e fino al 2016, per le motivazioni esplicate nel citato Ricorso (da intendersi qui integralmente richiamate);
- CHE, contestualmente, la Città Metropolitana di Messina ha chiesto al Tribunale di condannare il Comune di Taormina al riversamento, in proprio favore, del 5% delle somme dal detto Comune incassate a titolo di tassa/tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARES-TARI), oltre interessi maturati e maturandi, dall'anno di avvio della riscossione diretta e fino al 2016, nonché al pagamento delle spese e dei compensi legali del procedimento, con distrazione dei compensi in favore del procuratore;
- CHE, con Decreto emesso in data 10.04.2017, il Tribunale di Messina ha fissato l'udienza di comparizione delle parti per l'udienza del 06.12.2017;
- CHE, giusta ordinanza del Tribunale di Messina, in data 08.06.2017, le copie conformi del Ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e del pedissequo decreto di fissazione di udienza sono stati

ritualmente notificati - a mezzo raccomandata a.r. n. 765681501894 spedita in data 05.06.2017 dall'Ufficiale Giudiziario di Messina - al Comune di Taormina, in persona del Sindaco *pro tempore*, presso la sede di Taormina, Corso Umberto n. 217;

- CHE le parti hanno deciso di definire la controversia tramite reciproche concessioni;
- CHE, per tale motivo, all'udienza di prima comparizione del 06.12.2017, su richiesta del procuratore costituito della Città Metropolitana di Messina, salvi e impregiudicati i diritti di prima udienza, il Giudice ha concesso un rinvio della causa al 13.04.2018 ai fini del perfezionamento delle trattative di bonario componimento della causa;
- CHE l'intesa transattiva viene formalizzata con il presente atto nei seguenti termini:

S I C O N V I E N E C H E

1. il Comune di Taormina, in persona deln.q..... si impegna a riversare alla Città Metropolitana di Messina l'importo di € 333.497,39 (Euro Trecentotrentatremilaquattrocentonovantasette/39), pari al 5% (cinque per cento) di quanto riscosso, fino al 30.10.2017, a titolo di tassa/tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per gli anni 2014, 2015 e 2016. Il detto importo sarà versato, in unica soluzione, al momento della sottoscrizione del presente accordo e, comunque, non oltre il 15.04.2018.
2. il Comune di Taormina, in persona del Responsabile Area Economico e Finanziaria si impegna altresì, entro lo stesso termine del 15.03.2018, alla rifusione delle spese sostenute dalla Città Metropolitana di Messina per contributo unificato e marca giudiziaria per la iscrizione a ruolo del Ricorso ex art. 702 bis c.p.c., pari a complessivi € 286,00 (Euro Duecentoottantasei/00);
3. il versamento della complessiva somma di € 333.783,39 (Euro **Trecentotrentatremilasettecentoottantatre/39**) di cui ai superiori punti 1. e 2. sarà effettuato dal comune di Taormina a mezzo accredito sul c/c bancario intrattenuto dalla Città Metropolitana di Messina presso la UNICREDIT - Agenzia Garibaldi B (21800) - Via Giuseppe Garibaldi n. 102 – Cortina del Porto, is. 3, con il seguente codice IBAN:

IT 28 Z 02008 16511 000101317790

4. il Comune di Taormina, in persona del Responsabile Area Economico e Finanziaria, si impegna - altresì - al pagamento dell'importo netto di € 1.354,24 (Euro **Millettecentocinquantaquattro/24**) per spese di notifica del Ricorso con pedissequo decreto di fissazione di udienza nonché per compensi legali, di cui:
 - € 1.391,00 (Euro Millettecentonovantuno/00) per compensi maturati dall'Avv. Viviana Cardile per le attività relative alla fase di studio della controversia nonché alla fase introduttiva del giudizio N. 1501/17 R.G. del Tribunale di Messina, calcolato con applicazione di una decurtazione del 50% (cinquanta per cento) del parametro "minimo" stabilito dal DM Giustizia n. 55/2014 per l'attività giudiziale relativa a procedimenti di valore tra € 260.001,00 ed € 520.000,00 (scaglione determinato a seguito della dichiarazione di debito formulata dal Comune di Taormina con nota Prot. 25662 del 04.12.2017);

- € 10,53 per spese vive esenti IVA ex art. 15, n. 3, D.P.R. 633/72 e s. m. e i., anticipate per la notifica del Ricorso al Comune di Taormina;
- € 208,65 (Euro Duecentotto/65) a titolo di spese generali (15% di € 1.391,00)
- € 63,99 (Euro Sessantatre/99) a titolo di C.P.A. (4% di € 1.599,65);

Il pagamento del complessivo importo di € 1.354,24, come sopra determinato, sarà effettuato dal Comune di Taormina a mezzo accredito sul c/c bancario intrattenuto dall'Associazione Professionale "Cardile Avv. Giuseppe e Associati" presso la UNICREDIT - Agenzia Cavaur - Piazza F. Maurolico n. 5, con il seguente codice IBAN:

IT 59 H 02008 16518 000300620613

entro 30 (trenta giorni) dall'invio della fattura elettronica da parte dell'Associazione Professionale "Cardile Avv. Giuseppe e Associati";

5. il Comune di Taormina, in persona del responsabile Area Economica e Finanziaria, si impegna a versare all'Erario, nei termini *ex lege* prescritti, gli importi dovuti a titolo di I.V.A. (ex art. 17-ter D.P.R. 633/72) nonché a titolo di R.A. su quanto versato per compensi allo Studio "Cardile Avv. Giuseppe e Associati";
6. l'Avv. Viviana Cardile, procuratore distrattario della Città Metropolitana di Messina, nella sua qualità di legale rappresentante dell'Associazione Professionale "Cardile Avv. Giuseppe e Associati, a fronte del pagamento dell'importo di € 1.354,24 (Euro Milletrecentocinquantaquattro/24), come determinato al superiore punto 4., dichiara di rinunciare a richiedere al Comune di Taormina il pagamento dell'ulteriore 50% dei compensi maturati ai sensi del D.M Giustizia n. 55/2014;
7. il mancato pagamento, anche parziale, delle somme di cui ai superiori punti 1., 2., 3. e 4. nei termini ivi determinati, comporterà l'immediata risoluzione della transazione con conseguente diritto della Città Metropolitana di Messina di proseguire il giudizio già incardinato al N. 1501/17 R.G. del Tribunale di Messina;
8. la Città Metropolitana di Messina, una volta intervenuto il riversamento dell'importo di € 333.783,39 (Euro Trecentotrentatremilasettecentoottantatre/39), come determinato ai superiori punti 1. e 2., nonché il pagamento di € 1.354,24 (Euro Milletrecentocinquantaquattro/24) relativo alle spese legali, come determinate al superiore punto 4., nel rispetto dei tempi previsti nel presente atto, non avrà più nulla a pretendere o reclamare dal Comune di Taormina a titolo di TEFA sulle somme incassate dal detto Comune fino al 30.10.2017 a titolo di tassa/tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per gli anni dal 2014 al 2016;
9. il Comune di Taormina, in persona del responsabile Area Economico e Finanziaria, prende atto che la sottoscrizione della presente transazione non comporta per la Città Metropolitana di Messina alcuna rinuncia al diritto di percepire ulteriori somme di propria spettanza per TEFA su quanto dal Comune di Taormina già incassato successivamente al 30.10.2017 e/o, in ogni caso, ancora da incassare a titolo di tassa/tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per gli anni dal 2014 al 2016;

10. a fronte del rispetto dei reciproci impegni assunti con la sottoscrizione del presente atto, le parti dichiarano sin d'ora che il giudizio rubricato al N. 1501/17 R.G. del Tribunale di Messina sarà abbandonato e fatto estinguere per inattività delle parti;
11. qualsiasi modifica e/o variazione della presente scrittura non avrà effetto se non effettuata per iscritto e sottoscritta da rappresentanti autorizzati dalle Parti;
12. ciascuna delle Parti sosterrà le proprie spese nascenti dal presente accordo. Tutte le spese e le imposte relative alla conclusione del presente atto transattivo, quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le eventuali spese di registrazione, saranno a carico della parte che, con il suo comportamento sostanziale, avrà causato l'insorgere di tali spese e imposte.
13. per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti circa l'interpretazione, l'esecuzione o lo scioglimento della presente scrittura sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Messina.
Letto, confermato e sottoscritto.

Taormina/Messina,

Comune di Taormina
Rag. Rosario Curcuruto n.q. di
Responsabile Area Economico
Finanziaria

Città Metropolitana di Messina

Dott. n.q.

Avv. Viviana Cardile

Le parti dichiarano di aver preso espressamente visione dei punti sopra indicati, in particolare dei nn. 7 (risoluzione della transazione) - 9 (persistenza credito per somme incassate successivamente al 30.10.2017) - 14 (Foro competente).

Taormina/Messina,

Comune di Taormina
Rag. Rosario Curcuruto n.q. di
Responsabile Area Economico Finanziaria

Città Metropolitana di Messina

Dott. n.q.

Avv. Viviana Cardile